

PARTE SPECIALE – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ai sensi dell'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-quater nel Decreto.

L'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/01, rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono raggruppabili in tre tipologie:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

- art. 270 c.p. Associazioni sovversive
- art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti
- art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati
- art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
- art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

- art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 270 quinquies.3 c.p. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo
- art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare
- art. 289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 289 ter c.p. Sequestro a scopo di coazione
- art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo
- art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo
- art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione
- art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione
- art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- art. 435 c.p. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

- Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15;
- L. 10 maggio 1976, n. 342;
- L. 28 dicembre 1989, n. 422;

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- art. 2 Convenzione di New York

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

1.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Il reato di cui trattasi è un reato di tipo “comune”, infatti la norma punisce chiunque:

- promuova, costituisca, organizzi o diriga delle associazioni finalizzate a sovvertire con violenza gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato;
- sopprima con violenza l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

La fattispecie è di tipo associativo, infatti, il secondo comma, punisce chiunque partecipi alle associazioni di cui al primo comma.

Inoltre, si precisa che il comma 3 prevede una circostanza aggravante specifica per i soggetti che ricostituiscano, sotto falso nome ovvero in forma simulata, associazioni dirette a sovvertire l'ordine politico / economico per le quali è stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270 bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo e caratterizzata dalla violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo.

Si precisa che:

- la condotta eversiva dell'ordine democratico si concretizza nello sconvolgimento dell'assetto costituzionale "disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento"¹;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività, poste in essere dall'associazione, aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante l'uso della violenza.

Art. 270 bis.1 Circostanze aggravanti e attenuanti²

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e

¹ Cass., I, 5-11-1987.

² Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

Art. 270 ter Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo “mono soggettivo” e sussidiario rispetto a quello descritto all’art. 270 bis in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;
- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni³.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

³ Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, del D.L 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

Il D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43, ha previsto un'ipotesi di responsabilità penale anche a carico del "soggetto arruolato".

Art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo⁴

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

L'articolo in esame costituisce una figura residuale nel contesto normativo di riferimento. Infatti, punisce chi, fuori dai casi specifici di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di arruolamento per finalità di terrorismo anche internazionale, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero con la finalità di compiere condotte terroristiche di cui all'art. 270 sexies c.p.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da "chiunque".

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- organizzare;
- finanziare;
- propagandare.

Il dolo nel caso *de quo* è generico, infatti è sufficiente la coscienza e volontà di organizzare, finanziare o propagandare viaggi in un territorio estero finalizzati a condotte terroristiche.

Art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

⁴ Articolo inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modif, in l. 17 aprile 2015, n. 43.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies⁵.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁶.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che:

- l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene.

Art. 270 quinquies.1 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo⁷

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

⁵ Le parole "nonché della persona che avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies" sono state inserite dall'art. 1, comma 3, lettera a) del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43.

⁶ Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 3, lettera b) del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

⁷ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l. 28 luglio 2016 n. 153.

La fattispecie criminosa *de quo* punisce chi, fuori dai casi di cui all'art. 270 bis e 270 quater.1, raccoglie, eroga ovvero mette a disposizione beni o denaro destinati ad essere utilizzati per il compimento di condotte terroristiche.

Il reato si consuma indipendentemente dall'utilizzo dei fondi messi a disposizione per la commissione delle condotte terroristiche.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da "chiunque".

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- raccolta;
- erogazione;
- messa a disposizione;

di beni o denaro, in qualunque modo realizzati.

Art. 270 quinquies.2 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro⁸

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Il reato, che costituisce una fattispecie "comune", prevede condotte alternative che si sostanziano nella

- sottrazione;
- distruzione;
- dispersione;
- soppressione;
- deterioramento

di beni ovvero di denaro che sono stati sottoposti a sequestro al fine di prevenire il finanziamento delle condotte terroristiche (così come previste dall'art. 25 sexies c.p.).

Il dolo nel caso di specie è generico poiché è sufficiente la coscienza e volontà di procedere a una delle condotte sopra esposte.

⁸ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), l. 28 luglio 2016, n. 153.

Art. 270 quinquies.3 Detenzione di materiale con finalità di terrorismo⁹

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La fattispecie criminosa *de quo* punisce chi, fuori dai casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quinquies, procuri o detenga consapevolmente materiale che fornisce istruzioni su come preparare o utilizzare armi letali, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche pericolose, o tecniche per compiere atti di violenza o sabotaggio contro servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da "chiunque".

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- raccolta;
- detenzione.

di materiali, armi, sostanze chimiche e batteriologiche nocive e di ogni altra tecnica volta al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;

l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche lo specifico e ulteriore fine terroristico e di sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

Art. 270 sexies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,

⁹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 11 aprile 2025, n. 85.

economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita od incolumità personale.

Art. 280 bis Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

Art. 280 ter Atti di terrorismo nucleare¹⁰

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153.

può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

Art. 289 ter Sequestro di persona a scopo di coazione¹¹

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto o dell'assoggettamento dello stesso, minacciandola di procedere alla sua uccisione, ferimento o di perpetrare il sequestro al fine di costringere un terzo, sia pubblico sia privato, a compiere una determinata azione od omissione, subordinando a ciò la liberazione del sequestrato. **Art.**

302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte¹²] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici¹³.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli art 270 e 270bis c.p.

Art. 304 Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

¹¹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

¹² La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs. n. 224/1944

¹³ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo

Il reato *de quo* punisce chi partecipa all'accordo di commissione di uno dei reati richiamati dall'art. 302 c.p.

È prevista una circostanza aggravante specifica per il promotore dell'accordo; tuttavia le pene stabilite non devono sempre essere inferiori alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Il reato di qui trattasi è un reato associativo, infatti punisce chi promuove, costituisce od organizza un'associazione finalizzata a commettere azioni terroristiche. Il reato si consuma solo per il fatto di aver promosso, costituito ovvero organizzato l'associazione.

Il quarto comma prevede un'aggravante specifica qualora l'associazione tenda a commettere due o più delitti di quelli che la stessa si era prefissata.

Il dolo è specifico perché deve sussistere la finalità di commettere, con il vincolo associativo, uno dei delitti previsti dall'art. 302 c.p.

Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Si rimanda a quanto descritto per l'art. 305 c.p.**Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

La condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alla banda armata ovvero ai partecipi di cospirazione.

L'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire il predetto supporto o aiuto a soggetti appartenenti alla banda armata o partecipi di cospirazione.

Il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 435 c.p. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti¹⁴

Chiunque, al fine di attentare alla [pubblica incolumità](#), fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre [materie esplodenti](#), asfissianti, accecanti, tossiche o [infiammabili](#), ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la [reclusione](#) da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da "chiunque".

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- fabbricazione;
- acquisto;
- detenzione

di dinamite o altre materie esplodenti o sostanze volte a produrre materiale esplosivo.

In aggiunta alle condotte di cui al comma 1, la fattispecie di reato è integrata da:

- distribuzione;
- divulgazione;
- diffusione;
- pubblicazione

di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi al fine di attentare alla pubblica incolumità.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche lo specifico e ulteriore fine di nocimento alla pubblica incolumità oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

¹⁴ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 11 aprile 2025, n. 85.

1.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

1.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Art. 2

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa."

Perché un atto possa realizzare una delle suddette fattispecie di reato non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, la fattispecie criminosa sarebbe altresì configurabile qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.